

Divieto, incompatibile con il diritto unionale, di coltivazione delle piante OGM e inammissibilità del ricorso, per il risarcimento danni, per tardività

Cass. Sez. III Civ. 23 maggio 2024, n. 14476 ord. - Travaglino, pres.; Scoditti, est. - Fi.Gi. (avv.ti Martorana e Finotto) c. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (avv. Croppo). (*Dichiara inammissibile App. Trieste 4 giugno 2020*)

Agricoltura e foreste - Divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato MON 810 - Risarcimento danni - Ricorso inammissibile per tardività.

(*Omissis*)

RILEVATO CHE:

Fi.Gi., quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola In Trois, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trieste la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia chiedendo il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal divieto, illecitamente imposto nel periodo 2006-2013, dalla normativa, nazionale e regionale, di coltivazione di mais geneticamente modificato nella varietà MON 810, in contrasto con i regolamenti, le direttive e le decisioni adottate dall'Unione europea. Il Tribunale adito rigettò la domanda con compensazione delle spese, per l'insussistenza di un divieto euro-unitario di adozione di atti di limitazione o divieto della coltivazione di OGM. Avverso detta sentenza propose appello l'attore. Con sentenza di data 4 giugno 2020 la Corte d'appello di Trieste accolse parzialmente l'appello, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 26.375,65, oltre accessori, e condannando altresì l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, con riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorreva la grave e manifesta violazione del diritto dell'Unione europea e che, sulla base della valutazione equitativa, spettava l'importo indicato in dispositivo, mentre non spettavano il danno patrimoniale per spese legali relative alla difesa nei procedimenti penali originati dalla coltivazione di mais OGM ed il danno non patrimoniale per patemi e pressioni psicologiche correlate alle iniziative di organi statali e associazioni private, trattandosi di conseguenze che il soggetto leso avrebbe potuto evitare agendo in giudizio per il riconoscimento del suo diritto, piuttosto che procedendo direttamente alla semina del mais geneticamente modificato, sicché tali voci di danno erano imputabili a fatto colposo del danneggiato (art. 1227, comma 1, c.c.).

Circa la Regione, aggiunse quanto segue: "l'impugnazione deve invece ritenersi infondata quanto alla posizione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non essendo state a ben vedere allegate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. né le specifiche circostanze da cui dovrebbe desumersi, relativamente ad essa, la natura sufficientemente qualificata della violazione ascritta, né quelle alla cui stregua dovrebbe ravvisarsi la sussistenza dello stesso nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito. Andrà pertanto confermata, in parte qua, la statuizione di rigetto adottata in prime cure, non potendo all'evidenza prescindere da precise e tempestive allegazioni nel senso anzidetto, tanto più in considerazione del fatto che non è in contestazione né che l'art. 2 della l.r. n. 5/2011, originariamente adottato, non avesse trovato pratica applicazione a causa della mancata adozione dei regolamenti attuativi (lo stesso appellante, al punto 40 dell'atto di citazione, ha del resto precisato che "fino alla l.r. n. 15 del marzo 2014 non era mai stata realmente adottata alcuna misura in tal senso da parte della Regione Friuli Venezia Giulia"), né che la Regione avesse nella fattispecie operato nell'ambito della competenza esclusiva riservata in sede di adozione delle misure di coesistenza".

Ha proposto ricorso per cassazione Fi.Gi., quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola In Trois, sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.

CONSIDERATO CHE:

preliminarmente il ricorrente ha proposto istanza di rimessione in termini ai sensi degli art. 153 e 327 c.p.c.. Premette il ricorrente di avere notificato in data 11 giugno 2020 la sentenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Osserva quindi che, non essendo stata la sentenza notificata alla Regione, il termine per la notifica del ricorso scadeva il 4 gennaio 2021, ma che la notifica era avvenuta in data 18 gennaio 2021 perché il ricorrente, dal 20 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021, era stato costretto a rimanere in isolamento forzato a causa di infezione da Covid-19 ed inoltre il decorso della malattia era stato invalidante, tant'è che egli non solo era rimasto allettato, ma aveva dovuto pure ricorrere in ambulanza, proprio il 4 gennaio 2021, alle cure del pronto soccorso per nausea e malessere generale.

Con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, sulla base dei fatti risultanti dalle evidenze documentali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è attivata, sia sul piano legislativo (la legge regionale n. 5 del 2011) che su quello esecutivo (la lettera dell'assessore regionale, con cui si negava la possibilità di seminare mais OGM; la denuncia alla Procura della Repubblica

e la costituzione di parte civile nel procedimento penale), per impedire la semina di piante OGM, con ciò ponendo in essere una condotta in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Aggiunge che, intervenuta la condanna nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la perdita delle colture, resta a carico della Regione il danno per la spese legali sostenute (pari ad Euro 100.000,00) e quello non patrimoniale per la pressione psicologica subita (pari ad Euro 40.000,00), ovvero in subordine pari alla metà delle dette voci di danno, da liquidare comunque in via equitativa.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2 L. R. n. 5 del 2011, 1226 cod. civ., 132 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'art. 2 della legge regionale originariamente prevedeva il divieto, incompatibile con il diritto unionale, di coltivazione delle piante OGM e che soltanto con la legge regionale n. 6 del 2013, dopo la raccomandazione della Commissione, era stato eliminato il divieto con la previsione degli emanandi regolamenti, e che poi soltanto con la legge regionale n. 15 del 2014 è stato introdotto un divieto compatibile con la raccomandazione euro-unitaria, ma in realtà incompatibile con i Trattati europei (tant'è che nel procedimento civile di opposizione avverso la sanzione amministrativa è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia).

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che risulta provata la diligenza del Fi.Gi. circa la spese legali sopportate, avuto riguardo sia all'annullamento da parte del Consiglio di Stato del diniego ministeriale, con prescrizioni all'autorità amministrativa, che alla richiesta di rinvio pregiudiziale nell'ambito del procedimento penale. Aggiunge che, rispetto al muro eretto dallo Stato e dalla Regione, non restava che intraprendere un'azione di disobbedienza civile.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1227 cod. civ. e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la riconducibilità delle ulteriori voci di danno al fatto colposo del danneggiato viola il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. Aggiunge che, in mancanza di impugnazione, non poteva d'ufficio essere sollevata l'eccezione di cui al primo comma dell'art. 1227.

Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, nonostante la compensazione delle spese in primo grado e la mancanza di appello incidentale da parte della Regione, la corte territoriale ha inspiegabilmente liquidato in favore della Regione le spese del doppio grado.

Preliminare è l'esame dell'istanza di rimessione in termini. Si tratta di istanza non meritevole di accoglimento, sulla base di due ragioni.

In primo luogo, come ricordato dalla parte controricorrente, in base all'art. 83, comma 20 ter, d. l. n. 18 del 2020, applicabile *ratione temporis*, "fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia". Nell'istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso, non risulta specificatamente allegato che la condizione di isolamento forzato, e lo stato di salute nel giorno di scadenza del termine per impugnare, avrebbero impedito la trasmissione della procura speciale al difensore per la via informatica indicata dal decreto legge. In mancanza di tale specificazione, e della indicazione delle relative circostanze eventualmente ostative alla trasmissione della procura per la via indicata, non può ritenersi dimostrata la ricorrenza della causa non imputabile di decadenza dalla facoltà di impugnare la sentenza di appello.

In secondo luogo, non può non rilevarsi che fra la data della cessazione dello stato di isolamento (11 gennaio) e la notifica del ricorso (18 gennaio) sono trascorsi sette giorni. Facendo applicazione del principio soggiacente la giurisprudenza di questa Corte in materia di ripresa di procedimento notificatorio nullo per causa non imputabile alla parte notificante (da ultimo, Cass. n. 34272 del 2023 e n. 31438 del 2023), la notificazione del ricorso, che presuppone il rilascio della procura speciale, non è avvenuta nell'immediatezza della cessazione dello stato di isolamento (così come nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione la parte ha l'onere di provvedere alla ripresa del relativo procedimento, secondo la giurisprudenza richiamata), ma dopo sette giorni, periodo di tempo che, alla luce delle circostanze del caso, non consente di ritenere presente, per l'arco di tempo considerato (11 gennaio - 18 gennaio), l'esistenza di una causa non imputabile che abbia impedito l'immediata e sollecita notifica del ricorso.

Non essendo accoglibile l'istanza di rimessione in termini, il ricorso è inammissibile per tardività.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

(Omissis)

